

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 2 della legge 4.4.1956, n. 212, come modificato dall'art. 2 legge 24.4.1975, n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 130/75, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque partecipi alla competizione al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei gruppi dei promotori;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopracitata;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall' art. 2, secondo comma, della legge n. 212 /§ 7 drc.min.1943/V, dell'8.4.1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

Visto l'art. 52 della legge 25.5.1970, n. 352;

Viste le disposizioni Ministeriali;

Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 130/75;

Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 10 comma 4° lett. C) del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con votazione unanime palesemente espressa

## DELIBERA

1. Di stabilire, in esecuzione della legge 4.4.1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri abitati indicati nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale.
2. Di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge nella misura prescritta dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del Comune che è di n. 1.213 abitanti e cioè:  
**metri 2 di altezza per metri 4 di base;**
3. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
4. Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.